

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 159/CGF – RIUNIONE DELL' 11 APRILE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Federico – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

- 1) **RICORSO DELL' A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008)

La C.G.F rilevato che agli atti manca la prova dell'avvenuta notifica del reclamo - presentato dalla società A.S. Rosarno dinanzi al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - alla contro parte A.C.R.D. Acicatena Calcio, ordina alla società A.S. Rosarno di produrre la cartolina di ricevimento della raccomandata n. 13458939782-1 spedita in data 10.3.2008, entro il giorno 15.4.2008, mediante deposito presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL' A.C. PATERNO' 2004 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO; DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA PATERNO'/ADRANO DEL 15.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008)

Con le decisioni indicate in epigrafe, la società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.200,00 ed il suo calciatore, signor Giovanni Costanzo, ad una squalifica per sei giornate di gara.

La prima sanzione è stata motivata sotto un duplice profilo: a) per avere nel corso del secondo tempo i sostenitori della società Paternò lanciato in campo all'indirizzo di un Assistente Arbitrale bottiglie di plastica ed agrumi, rivolgendo nella circostanza espressioni offensive e minacciose all'indirizzo del medesimo; b) per indebita presenza nel corso della gara di persone non identificate

all'interno del recinto di gara, che costringevano l'arbitro ad interrompere il gioco per tre volte allo scopo di farle allontanare.

La società Paternò tende ad ottenere una riduzione della multa, assumendo che nella fattispecie le persone estranee al bordo del campo sarebbero state, in realtà, aiutanti del cassiere che, raccolto il denaro proveniente dalla vendita dei biglietti, lo stavano portando al cassiere principale nella zona spogliatoi, aggiungendo che in tale circostanza nessuno ha insultato l'arbitro né inveito contro di lui.

Ora è da considerare che mentre quest'ultima evenienza non è rilevante, in quanto non è stata minimamente assunta a fondamento della motivazione del giudice sportivo per l'episodio in contestazione, rimane il fatto che in ogni caso anche eventuali membri del personale interno alla amministrazione della società avrebbero comunque dovuto farsi previamente identificare e richiedere in base alla motivazione di cui sopra espressa autorizzazione al direttore di gara per attraversare e ad ogni modo non certo per trattenersi in luogo non consentito.

Sta di fatto, invece, che la loro presenza ha costretto il direttore di gara ad interrompere per ben tre volte lo svolgimento dell'incontro. Nessuna giustificazione è stata, poi, invocata quanto alla condotta aggressiva posta in essere – come si è sopra ricordato - nei confronti di un Assistente Arbitrale.

Per cui il ricorso non appare sotto alcun aspetto meritevole di accoglimento.

Quanto, poi, alla sanzione posta a carico del calciatore Costanzo Giovanni, va preliminarmente osservato, sul terreno probatorio, che non è ammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., acquisire ed utilizzare nella specie copie di CD che riprendano televisivamente episodi della gara contestata.

La normativa citata stabilisce, infatti, che *“i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, aggiungendo inoltre soltanto che *“gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova...anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione”*.

Ciò premesso, è da rilevare che, a ben riflettere, la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata con erroneo riferimento complessivo a ben tre distinti comportamenti, che vanno invece analiticamente considerati nella loro corrispondenza ad altrettante fattispecie ipotizzate nell'art. 19, comma 4 C.G.S. e non già erroneamente fatti rientrare nella sola previsione dell'art. 14, comma 4 lett. b).

Sta di fatto che il Costanzo ha in primo luogo colpito con uno schiaffo al volto un avversario, in violazione del precetto di cui alla lettera b) di quella disposizione, rendendosi così passibile per ciò solo di una squalifica per tre giornate, senza che possa riconoscersi nella descrizione del fatto alcuna esagerazione, come sostiene la difesa, né tanto meno alcuna rilevanza diminuita in diritto per le circostanze che la persona percossa sia riuscita a mantenersi in piedi e non sia caduta in terra, né abbia riportato alcun infortunio o ferita.

Inoltre va tenuto presente che in aggiunta a tale condotta, sebbene ad essa indubbiamente connessa sotto il profilo causale e cronologico, lo stesso giocatore, in un atteggiamento di inaccettabile reazione al conseguente provvedimento di espulsione dalla gara, si è rivolto all'Assistente Arbitrale con espressioni offensive e gravemente minacciose, condotta senza alcun dubbio gravemente antisportiva nei confronti di un ufficiale di gara e vietata come tale dalla lettera a) dello stesso art. 19.4 che la punisce come sanzione minima con due giornate di squalifica.

Sul punto non sembra possibile, infatti, mitigare la sanzione, tenendo conto delle varie circostanze menzionate dalla società ricorrente, come importanza dell'incontro ai fini della lotta per evitare la retrocessione, il dato che al momento in cui si è verificato l'episodio la squadra fosse in svantaggio nel punteggio, la constatazione che il colpevole in azione di giuoco fosse stato stratonato dagli avversari e/o avesse a propria volta proceduto a spintonarli e così via.

Merita piuttosto di essere tenuto presente in argomento il dato che persino la stessa società afferma di aver biasimato e stigmatizzato il comportamento del suo calciatore nei confronti degli ufficiali di gara ed in particolar modo dell'Assistente Arbitrale.

Indipendentemente da quanto sopra una attenta considerazione è, infine, da dedicare al tentativo compiuto dal Costanzo di colpire con un pugno lo stesso Assistente Arbitrale, senza tuttavia riuscirvi

solo grazie al meritevole e provvidenziale intervento dei suoi stessi compagni di squadra e della Forza Pubblica.

La gravità della condotta risulta di tutta evidenza, come pure la carica di violenza e di pericolosità in essa implicita, per modo che appare paradossale e quasi eufemistico qualificarla, ai sensi dell'art. 19 lettera a), alla stregua di una "*condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara*", passibile di una squalifica per due giornate. Del resto, la serie di sanzioni disciplinari riportate dallo stesso calciatore non depone certamente a suo favore.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania); ridetermina la sanzione e infligge al calciatore Giovanni Costanzo, la squalifica per 7 giornate di gara effettive.

Conferma nel resto.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVALLI MARVIN SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI LEGNAGO SALUS/SEVEGLIANO DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 21.3.2008)

La A.C. Legnago Salus ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Sevegliano disputatasi in data 19.3.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate al calciatore Favalli Marvin in conseguenza del comportamento tenuto nei confronti di un avversario che è consistito in una gomitata.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Legnago ha richiamato il fatto che il referto arbitrale recita che il fallo non ha provocato danno all'avversario.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo in quanto alla fattispecie si ritiene di applicare l'art. 19 comma 4 lett, a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Volpe Avv. Carmine – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) RICORSO DELL' A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO SEGUITO GARA OSTIA MARE/ISOLA LIRI DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)

Visto il ricorso proposto da A.C. Isola Liri avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008, con cui al calciatore della ricorrente, signor Giacalone Angelo, è stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque gare effettive a seguito gara Ostia Mare/Isola Liri svoltosi il 30.3.2008;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- nel ricorso viene sostenuta una dinamica dei fatti diversa da quella riferita dall'arbitro nel proprio rapporto;

- la ricorrente non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato, mentre, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S., "i rapporti dell'arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare";

- la sanzione inflitta è conforme al disposto dell'art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., il quale prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica "per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti";

- nella specie, la squalifica per cinque gare consegue a due comportamenti illeciti commessi dal signor Giacalone, come descritti dall'arbitro nel proprio rapporto, ossia:

1) l'aver colpito un avversario con un pugno al viso;

2) successivamente, dopo avere avvicinato l'avversario stesso il quale intanto era caduto a terra, l'averlo colpito sul polpaccio con un forte pestone;

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete